TESTO UNICO SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 119

2° e 3° comma dell'art. 67 del T. U. 7 novembre 1929, n. 2007

E' devoluta alla Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina e con le stesse norme degli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, dogli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra, e gradi corrispondenti.

Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

Versione in vigore dal 10 agosto 1936, non più in vigore dal 22 dicembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1936

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-avanzamento-degli-ufficiali-della-regia-marina/art-119-2-e-3-comma-dell-art-67-del-t-u-7-novembre-1929-n-2007/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it